

LA 'DIVERSIONE' PENALE NEL DIRITTO DELL'AMBIENTE: SPUNTI COMPARATIVISTICI PER IL SISTEMA ITALIANO.

Mario Caterini e Alberto D'Aiello*

Abstract: Lo *status quo* del diritto penale dell'ambiente, disegnato dalla riforma codicistica del 2015, presenta diversi rilievi critici, in particolare in relazione al ruolo della sanzione penale. La comparazione con altri sistemi di tutela dell'ambiente può essere utile per superare le resistenze ad abbandonare l'attuale approccio prevalente in Italia, che vede appunto nella sanzione penale lo strumento privilegiato dal legislatore. Servendosi dei principi di *extrema ratio* e sussidiarietà del diritto penale, si auspica il rafforzamento delle alternative alla sanzione penale, con l'obiettivo di implementare un sistema più efficace sotto il profilo della prevenzione e del ripristino ambientale, anche alla luce delle attuali politiche di sostenibilità ecologica.

The status quo of environmental criminal law, designed by the code reform of 2015, presents several critical points, in particular in relation to the role of the criminal sanction. Comparison with other environmental protection systems can be useful in overcoming the resistance to abandoning the current approach prevalent in Italy, which sees the penal sanction as the preferred tool by the legislator. Using the principles of extrema ratio and subsidiarity of criminal law, it is hoped that alternatives to penal sanctions will be strengthened, with the aim of implementing a more effective system in terms of environmental prevention and restoration, also in light of current ecological sustainability policies.

SOMMARIO: **1.** La tutela dell'ambiente alla luce del principio di *extrema ratio* del diritto penale; – **2.** La diversione processuale dei sistemi anglo-americani in materia ambientale; – **3.** Il *quid pluris* della *restorative justice* nel diritto penale ambientale australiano; – **4.** La procedura negoziata di giustizia penale ambientale nell'ordinamento francese; – **5.** Prospettive *de iure condendo* nella tutela penale dell'ambiente.

1. La tutela dell'ambiente alla luce del principio di *extrema ratio* del diritto penale.

«Solo la pena necessaria è giusta. La pena è per noi un mezzo per raggiungere uno scopo. L'idea dello scopo postula però l'adattamento del mezzo al fine e la massima parsimonia nella sua applicazione»¹.

¹ * Benché il lavoro sia frutto di riflessioni condivise, i paragrafi 1 e 5 sono attribuibili a Mario Caterini e i paragrafi 2, 3 e 4 ad Alberto D'Aiello.

F. VON LISZT, *La teoria dello scopo nel diritto penale*, trad. it. di A.A. Calvi, Milano, 1962, p. 46. Il testo originale recita: «Nur die notwendige Strafe ist gerecht. Die Strafe ist uns Mittel zum Zweck. Der Zweckgedanke aber verlangt Sparsamkeit in seiner Verwendung», ID., *Der Zweckgedanke im Strafrecht* (1883), Berlin, 1905, p. 161.

Queste celebri e chiare parole di Liszt, sebbene risalenti nel tempo, suonano ancora attuali anche nella tutela ambientale, che sollecita una rimediazione dell'intervento penale improntato all'*extrema ratio*², utile a una rinnovata e più efficace visione eco-giuridica. La stessa nozione giuridica di ambiente risulta mutevole, in quanto risente fortemente del contesto contingente, e soprattutto dell'evoluzione della sensibilità culturale, sociale e politica in merito alla sua tutela³.

Una svolta «quasi epocale»⁴ in tema di tutela penale ambientale si è avuta con l'ultimo intervento riformatore di cui alla legge n. 68 del 22 maggio 2015, con la quale il legislatore ha modificato radicalmente la disciplina. Com'è noto, infatti, non solo sono stati introdotti i nuovi delitti ambientali, di cui al Titolo VI-bis del codice penale, ma si è intervenuti anche sul T.U. dell'ambiente (D.lgs. n. 152/2006), mediante l'inserimento del cosiddetto "secondo pilastro" della riforma del 2015, vale a dire il meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali, di cui agli artt. 318 *bis* - 318 *octies*⁵. Nel suo complesso, però, nonostante i buoni propositi del legislatore, gli effetti prodotti dalla novella del 2015 non sono quelli sperati.

Una delle principali criticità è legata alle scelte sanzionatorie finora adottate nel tutelare l'ambiente: nonostante la riforma rafforzi gli scopi ripristinatori rispetto a quelli meramente sanzionatori⁶, la sanzione criminale, secondo una abusata logica panpenalistica, continua a essere lo strumento privilegiato dal legislatore.

Si comprendono allora le opportunità che si possono cogliere nello studio comparato del diritto dell'ambiente, anche in merito alle tendenze volte a limitare l'impiego della sanzione penale. È difficile prescindere da questo *modus operandi*⁷, specie in una materia come quella ambientale ove sono robusti i legami con esigenze di carattere economico e politico, che finiscono, inevitabilmente, per prospettare nuove, e forse più appropriate, soluzioni giuridiche. La *ratio* sottesa alla comparazione è proprio quella di evitare l'apologia del *particulare*⁸, cioè della chiusura verso il confronto con altre esperienze giuridiche.

Nel nostro caso, l'indagine attiene ai meccanismi di diversione processuale in materia ambientale, dunque alle misure sanzionatorie ispirate a una logica di riparazione e non più solo punitiva, soprattutto con riferimento alle persone giuridiche che, allo stato attuale, non beneficiano del meccanismo estintivo dei reati ambientali, introdotto dalla riforma del 2015, nonostante tale forma risulti essere quella predominante di criminalità ambientale.

² *Ex multis*, C.E. PALIERO, *Pragmatica e paradigmatica della clausola di "extrema ratio"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, fasc. 3, pp. 1447-1487; G. MARRA, *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei. Un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*, Torino, 2018, p. 65 ss.; E. DOLCINI, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia*, in *Sist. pen.*, 2 settembre 2021, pp. 1-14. Sempre in tema di *extrema ratio* del diritto penale, cfr. G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca dei limiti all'espansione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1654 ss.

³ Occorre rilevare la recente approvazione della Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con la quale sono stati modificati gli articoli 9 e 41 della Carta fondamentale, che oggi assicurano la esplicita tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, divenuti espressamente un valore fondante dello Stato.

⁴ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, p. 197 ss.

⁵ In tema, cfr. G. AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, 2016, pp. 405-424; M. CATENACCI, *L'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2015, 2, p. 32 ss.; F.C. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, p. 329; P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in *Legisl. pen. on line*, 11 gennaio 2016, p. 1 ss.

⁶ Può farsi riferimento all'art. 452-*duodecies* c.p., che impone al giudice di ordinare al reo, al momento della condanna, il recupero e il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero all'art. 452-*decies* c.p., che subordina la concessione di misure premiali e la riduzione della pena all'esecuzione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

⁷ G. ALPA, M.J. BONELL, D. CORAPI, L. MOCCIA, V. ZENO-ZENCOVICH, A. ZOPPINI, *Diritto privato comparato. Istituti e problemi*, Urbino, 2012, p. 3 ss.

⁸ Sulla comparazione giuridica intesa come antidoto all'apologia del *particulare*, si veda R. GIURATO, *Giurisprudenza, dottrina, legislazione: John Philip Dawson e la storia del case law in Europa*, in J.P. DAWSON, *Gli oracoli del diritto*, a cura di R. GIURATO, Napoli, 2014, p. XXIII ss.

Proprio con riguardo alla responsabilità da reato ambientale degli enti, possono prendersi in considerazione i sistemi giuridici di *common law*, come quello statunitense e inglese. Il riferimento è ai cosiddetti meccanismi di *diversion*, ossia di sottrazione al procedimento penale di quei reati per i quali il processo, nella sua forma classica, viene ritenuto superfluo, se non dannoso⁹. Si tratta di linee politico-criminali dirette alla marginalizzazione della sanzione penale, che si rinvergono negli istituti funzionali a estinguere il reato ambientale attraverso condotte riparative.

2. La diversione processuale dei sistemi anglo-americani in materia ambientale.

Con riferimento all'ordinamento statunitense, in materia ambientale, rilevano i diversi meccanismi sostitutivi della sanzione detentiva, quali il ricorso a strumenti negoziali di risoluzione dei procedimenti in materia di reati contro l'ambiente¹⁰.

Rispetto alla via ordinaria del procedimento giudiziario, infatti, si predilige un percorso di risoluzione alternativa delle dispute, specie in merito alle fattispecie ambientali, con l'obiettivo di poter meglio tutelare i molteplici e contrastanti interessi delle parti coinvolte, come spesso avviene nelle vertenze ambientali. In tal senso, dagli anni '90 del secolo scorso, negli Stati Uniti d'America è emersa la progressiva estensione alle imprese di sistemi di diversione processuale, i cosiddetti *Deferred prosecution agreement* (DPA) e *Non prosecution agreement* (NPA)¹¹, cioè accordi, rispettivamente, per differire o non procedere con l'incriminazione, il ricorso ai quali è stato così frequente che essi possono oggi ritenersi lo strumento prediletto nel contrasto alla criminalità economica, anche in virtù dalla diffusione di politiche criminali improntate alla logica del *too big to jail*¹².

Può definirsi DPA l'accordo tra pubblica accusa (*prosecutor*) ed ente indagato (*defendant*)¹³, sottoposto a valutazione del giudice, per cui l'ente, al fine di evitare l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti, si impegna, per un periodo di sorveglianza di solito da sei mesi a due anni, a realizzare una serie di prescrizioni riabilitative, tra cui l'accettazione dell'addebito mosso¹⁴, la collaborazione con l'autorità inquirente nell'individuare l'autore materiale del reato, la predisposizione di protocolli (*compliance programs*)¹⁵, con cui le società definiscono le attività da svolgersi sotto il controllo di un commissario esterno (*monitor*), il versamento di una somma

⁹ G. MANNOZZI, *La diversion: gli istituti funzionali all'estinzione del reato tra processo e mediazione*, in *disCrimen*, 20 dicembre 2019, pp. 1-27.

¹⁰ Sul tema, più in generale, si veda F. MAZZACUVA, *Deferred prosecution agreements: riabilitazione «negoziata» per l'ente collettivo indagato. Analisi comparata dei sistemi di area anglo-americana*, in *Ind. pen.*, 2/2013, p. 740.

¹¹ Per quanto concerne i riti alternativi di carattere negoziale dell'ordinamento statunitense, tra i quali il *plea bargaining* (rinuncia dell'imputato nel difendersi, dichiarandosi colpevole, per ottenere uno sconto di pena), si veda V. FANCHIOTTI, *Profili privatistici della giustizia penale statunitense*, in *Giur. it.*, 1992, p. 312.

¹² Formulazione, coniata da B.L. Garrett, adoperata per esplicitare la necessità a seguito della crisi finanziaria di salvare le grandi banche rilevanti per l'economia globale, e ripresa poi da M. PEARLSTON, *Book Note: Too Big To Jail: How Prosecutors Compromise With Corporations*, by Brandon L. Garrett, in *Osgoode Hall L. J.*, 2016, pp. 1130-1132.

¹³ Per una più ampia disamina del DPA, si vedano S. ODED, *Deferred Prosecution Agreements: Prosecutorial Balance in Times of Economic Meltdown*, in *L. J. Soc. Just.*, 2011, p. 69 ss.; C.A. WRAY, R.K. HUR, *Corporate Criminal Prosecution in a Post-Enron World: The Thompson Memorandum in Theory and in Practice*, in *Am. Crim. L. Rev.*, 2006, 43, p. 1095 ss.

¹⁴ Il principio di presunzione d'innocenza sembra comunque assicurato, in virtù della mancata ammissione di colpevolezza. In merito alla relazione tra presunzione d'innocenza e diversione processuale, v. B. BERTOLINI, *Esistono autentiche forme di «diversione» nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, in *Dir. pen. cont.*, 18 novembre 2014, pp. 47-59.

¹⁵ Si rinvia a A. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020, p. 57 ss., secondo cui l'adozione, da parte degli enti, di questi modelli organizzativi, funzionali a prevenire ulteriori reati, ha un'efficacia premiale in termini di riduzione della pena pecuniaria.

di denaro a titolo di risarcimento danni (*financial penalty*), donazione a istituti di beneficenza pubblici o privati, ecc., e infine la messa a disposizione del profitto ai fini della confisca.

In tali casi, l'esercizio dell'azione penale è differito e se l'ente osserverà, per il periodo di tempo fissato, le condizioni concordate, il procuratore procederà con l'archiviazione. Rispetto al DPA, l'NPA opera prima dell'iscrizione (*filing*) della persona giuridica nel registro delle notizie di reato, cioè senza che vi sia ancora una formalizzazione dell'accusa penale¹⁶. L'NPA, quindi, consiste nell'accordo tra autorità inquirente e società indiziata stipulato 'privatamente', ossia senza il vaglio giudiziale, con l'effetto di evitare l'apertura del procedimento penale.

Gli obiettivi principali di queste due tipologie di accordi si rinvergono nella necessità di far rispondere per i reati compiuti in ambito aziendale un numero sempre più elevato d'impres, seppur attraverso formule di *diversion* più flessibili e celeri, nonché di evitare ripercussioni negative sul mercato, che in genere sono causate dai procedimenti penali. L'impostazione di fondo è quella tipica del sistema statunitense, non interventista e che lascia abbastanza liberi i protagonisti del mercato di operare secondo prescrizioni non stringenti utili al corretto funzionamento dello stesso. Tale sistema di amministrazione della giustizia, che attraverso la minaccia della sanzione penale tende a evitare di processare le società, ben evidenzia il carattere discrezionale che qualifica l'azione penale nei sistemi di *common law*, in contrasto con l'obbligatorietà della stessa, almeno teorica, propria del nostro sistema. La *ratio* del trattamento più mite che viene riconosciuto alle persone giuridiche che accedono a queste forme di *diversion*, si rinviene nell'atteggiamento di collaborazione con la giustizia, mettendo in atto anche un riassetto aziendale attraverso modelli di gestione della società conformi ai parametri ecosostenibili, con un'efficacia che sembra maggiore di quella meramente deterrente propria della sola minaccia della sanzione penale¹⁷.

Sulla scia del modello di diversione processuale statunitense, anche nel sistema del Regno Unito sono stati previsti meccanismi di *diversion*, a mezzo di una disciplina *ad hoc*. Tra i due sistemi si rinvergono delle differenze: *in primis* è diversa la fonte, in quanto negli USA la diversione processuale deriva da consuetudini consolidate, e avvalorate da alcune linee guida; nel Regno Unito, invece, è stata predisposta un'apposita disciplina positiva, il *Crime and Courts Act*¹⁸ del 2013, *Section 45, Schedule 17*, che introduce i *Deferred Prosecution Agreements*¹⁹. Un'ulteriore differenza riguarda la mancata adozione nel Regno Unito di meccanismi di *Non-Prosecution Agreements* perché tali accordi sono considerati non conformi ai principi che presidono al sistema processuale penale inglese, per via della mancanza di una delibazione giudiziale sul patto tra *prosecutor* e *defendant*²⁰.

Tra i maggiori benefici di tali meccanismi di diversione processuale, si può segnalare, innanzitutto, l'effetto deterrente, in quanto vengono pattuite misure rimediali abbastanza intrusive, che vanno dal pagamento di ingenti somme di denaro, all'implementazione del

¹⁶ L'NPA è tipicamente impiegato quando non vengono presentate accuse penali, a differenza del DPA finalizzato a regolare le accuse già depositate. Solo in quest'ultimo caso interviene il giudice, non nel primo, sebbene si verificano pochi casi di ripensamento giudiziario; in questi termini, L.A. CUNNINGHAM, *Deferred Prosecutions and Corporate Governance: An Integrated Approach to Investigation and Reform*, in *Fla. L. Rev.*, vol. 66, 2014, p. 18. In merito, si veda anche N. BERTOLINI, *Brevi note sulla responsabilità da reato degli enti e delle persone giuridiche negli Stati Uniti: le Federal Sentencing Guidelines*, in *Foro ambr.*, 2003, pp. 527-535.

¹⁷ Per un'analisi circa lo sviluppo di un nuovo sistema di tutela ambientale nel contesto statunitense, si veda R.F. BLOMQUIST, *The Logic and Limits of Environmental Criminal Law in the Global Setting: Brazil and the United States Comparisons, Contrasts, and questions in Search of a Robust Theory*, in *Tulane Environ. Law J.*, 2011, pp. 83-98.

¹⁸ *U.K. Crime and Courts Act (2013), Section 45 e Schedule 17*, in www.legislation.gov.uk. Il *Crime and Courts Act (2013)* ha ottenuto il *Royal Assent* il 25 aprile 2013, corredato di un apposito *Code of Practice (2014)*.

¹⁹ Ciò sembrerebbe contraddire l'impostazione propria dei sistemi di *common law*, ma, in realtà, si spiega con la necessaria regolamentazione dell'istituto nell'ordinamento inglese, non essendo quest'ultimo caratterizzato da una lunga tradizione di figure di *diversion*, al contrario di quello nordamericano, F. MAZZACUVA, *Deferred Prosecution Agreements: riabilitazione "negoziata" per l'ente collettivo indagato*, cit., p. 753.

sistema di *compliance* che, incidendo a fondo sulla struttura organizzativa degli enti, indirizza la loro *governance* verso parametri ecosostenibili.

In aggiunta, altro vantaggio che spinge all'accordo è relativo alla possibilità di attenuare le conseguenze accessorie che spesso fanno seguito alla condanna penale, quali ad esempio il fallimento dell'ente con altrettanti effetti nefasti per investitori, creditori e dipendenti²¹. Da ultimo, poi, un altro beneficio si rintraccia nel risparmio delle risorse pubbliche occorrenti per i processi penali e per le attività degli organi inquirenti²². Si incoraggia, in tal modo, una cultura della cooperazione tra imprese e autorità, che incentiva le prime ad auto-denunciare gli illeciti in contesto aziendale, adottando poi dei *compliance programs*, proiettati a ridurre la probabilità di realizzazione di altri reati, così promuovendo modalità di recupero e di contenimento della pericolosità sociale²³.

3. Il *quid pluris* della *restorative justice* nel diritto penale ambientale australiano.

Il sistema penale australiano si caratterizza non solo per la non punibilità in caso di condotte riparatorie *post factum*, ma anche per il ricorso a percorsi di giustizia riparativa, introducendo il principio del dialogo nel meccanismo punitivo²⁴. Tale soluzione sembra rappresentare uno strumento di *diversion* - e quindi un possibile approccio alternativo, partecipativo e risolutivo delle problematiche ambientali - meno oneroso e maggiormente efficace in chiave preventiva, rispetto all'esercizio dell'azione penale.

L'approvazione in Australia del *National Parks and Wildlife Amendment Act 2010*²⁵, esplicita una riconsiderazione della funzione tipica della sanzione in materia di reati ambientali compiuti nello svolgimento dell'attività d'impresa, attraverso l'inserimento di un impianto sanzionatorio particolarmente ampio e "differenziato", che prende in considerazione le specifiche caratteristiche dell'impresa e punta, in questo modo, al rafforzamento dell'efficacia dissuasiva della sanzione, ma anche alla valorizzazione dell'alto potenziale della sanzione pecuniaria²⁶.

²⁰ Sul punto, tra i più recenti contributi della letteratura italiana, F. NICOLICCHIA, *Corporate internal investigations e diritti dell'imputato del reato presupposto nell'ambito della responsabilità "penale" degli enti: alcuni rilievi sulla base della "lezione americana"*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014, 3-4, p. 781 ss., ha precisato come la presenza del giudice serva proprio ad evitare potenziali abusi a scapito degli enti indagati, a fronte dell'ampia discrezionalità riconosciuta ai procuratori. Sempre in tema, si veda F. MAZZACUVA, *La diversione processuale per gli enti collettivi nell'esperienza anglo-americana. Alcuni spunti de jure condendo*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2016, p. 85 ss.

²¹ Per una disamina sui benefici dei meccanismi di diversione processuale, v. V. D'ACQUARONE, R. ROSCINI VITALI, *Sistemi di diversione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti comparativi*, in *Resp. amm. soc. ent.*, n. 2/2018, p. 135 ss.

²² Per un'indagine quantitativa su DPA e NPA che sia in grado di riflettere queste considerazioni, si può fare riferimento a W.A. KAAL, T.A. LACINE, *The Effect of Deferred and Non-Prosecution Agreements on Corporate Governance: Evidence from 1993-2013*, in *Bus. Law.*, Vol. 70, 2014, pp. 61-119.

²³ Bisogna comunque tenere presente le critiche mosse al sistema americano in riferimento agli accordi di diversione processuale. Questo genere di accordi, infatti, limita la funzione punitiva e deterrente del diritto penale e la condanna sociale che dovrebbe accompagnare ogni *criminal prosecution*; cfr. D.M. UHLMANN, *Deferred Prosecution and Non-Prosecution Agreements and the Erosion of Corporate Criminal Liability*, in *Md. L. Rev.*, Vol. 72, 2013, p. 1331. Si osserva, poi, più in generale, come negli USA una percentuale molto alta di procedimenti non finisce davanti al giudice per la necessità delle procure di risparmiare, con uno sbilanciamento del potere contrattuale dalla parte del *prosecutor*, così R.A. RUGGIERO, *Non prosecution agreements e criminalità d'impresa negli U.S.A.: il paradosso del liberismo economico*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, p. 2 ss.; nonché F. MAZZACUVA, *La diversione processuale per gli enti collettivi nell'esperienza anglo-americana. Alcuni spunti de jure condendo*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2016, p. 82.

²⁴ In tema di programmi di giustizia riparativa, si veda F. MCELREA, *The role of restorative justice in RMA prosecutions*, in *Resour. Manag. J.*, 27 luglio 2004, vol. XII, pp. 1-15.

²⁵ La conseguenza tangibile di questa modifica legislativa, è stata quella di aver aumentato il numero delle tipologie di sanzioni, nell'ottica della flessibilità dell'azione penale, potendo disporre di una vasta gamma di percorsi punitivi, R. WHITE, *Reparative justice, environmental crime and penalties for the powerful*, in *Crime Law Soc. Change*, 2016, p. 128 ss.

In Australia, le pene detentive per i reati ambientali non sono molto diffuse; al contrario, la multa a fini ambientali è la risposta sanzionatoria maggiormente utilizzata come strumento che tende a scoraggiare le offese, ma anche per tentare di sanare in maniera concreta, destinando le relative somme alla riparazione, il danno arrecato al bene ambiente.

I connotati tipizzanti dei programmi di giustizia riparativa sono: volontarietà e libertà, in quanto le parti partecipano attivamente prestando il loro consenso; ruolo fondamentale del precetto penale, senza negoziati tra reo e vittima, con la previsione di una condotta corrispondente *ex ante* ed *ex post*, in ossequio alla funzione preventiva del diritto penale; la centralità della vittima tenuta in alta considerazione; infine, la riparazione intesa come cura del bene giuridico, senza rimanere confinati nella tradizionale logica risarcitoria²⁷. Considerate le particolarità della criminalità ambientale, che si discosta dai più classici profili criminologici, il ricorso a percorsi di giustizia riparativa può risultare più flessibile e adatto a tutelare le reali necessità delle vittime²⁸, nonché ad assicurare una più efficace prevenzione in confronto ai classici strumenti di giustizia penale²⁹.

I benefici insiti in questa procedura potenzialmente possono essere diversi: la ricostruzione dei rapporti, umani e sociali, danneggiati dall'illecito; il supporto e la partecipazione in questo percorso delle vittime³⁰ (congiuntamente all'autore del reato e alla comunità); la ricerca di condotte riparative proiettate al futuro³¹. In questo cammino, secondo i suoi sostenitori, si realizza effettivamente un certo ideale di giustizia, che disciplina l'agire umano nel contesto di una rete sociale, dalla quale non può prescindere e al cui equilibrio deve tendere, la cosiddetta «giustizia dell'incontro, oltre quella della pena e dell'accordo»³².

Il *quid pluris* della giustizia riparativa, propria del sistema penale australiano, si rinviene nel suo essere incentrata sul conflitto e sulla 'riparazione' dell'offesa all'ambiente; essa guarda al reato ambientale come un fenomeno che, prima di essere trasgressivo di una norma penale, è offensivo di qualcosa o di qualcuno. Ma ciò che rileva maggiormente in sede di giustizia riparativa è la centralità dei modelli di gestione delle società nel regolarizzare le politiche aziendali, orientandole verso lo sviluppo sostenibile, invocandosi la necessità di sistemi di regolamentazione e di attuazione che penalizzino e sanzionino secondo modalità conformi alle dimensioni e alle attività tipiche della società³³.

²⁶ Secondo M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2015, p. 240 ss., le forme di "non punibilità" sono espressione dell'*extrema ratio*, della sussidiarietà penale; quanto più risarcimento e riparazione avvengano *post factum*, tanto più essi modificano, sino a fare scemare, il bisogno di pena. Sempre in merito alle possibili alternative alla pena detentiva, si veda A. MENEGHINI, *Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una proposta de iure condendo*, Torino, 2008, p. 313 ss.

²⁷ *Ex plurimis*, F. PARISI, *La restorative justice alla ricerca di identità e legittimazione*, in *Dir. pen. cont.*, 24 dicembre 2014, pp. 1-30.

²⁸ Gli studi effettuati all'estero hanno evidenziato che la giustizia riparativa ha un'efficacia cosiddetta "trasformativa" a vantaggio della vittima, della comunità, del reo; così D. STENDARDI, *Ricorso alla mediazione penale e ad altri programmi di giustizia riparativa nella gestione dei reati contro l'ambiente. Spunti di riflessione dall'estero*, in AA.VV., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, Milano, 2016, p. 159.

²⁹ Il contrasto alla criminalità potrà caratterizzarsi con la valorizzazione di strumenti riparativi-compensativi in aggiunta o in sostituzione a quelli repressivi, così F. MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017, p. 140 ss.

³⁰ Sul punto, cfr. L. EUSEBI, *La risposta al reato e il ruolo della vittima*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 5, pp. 527-531.

³¹ L'attuazione del paradigma eco-giuridico necessita di atti di responsabilità individuali verso l'ambiente ma anche di interventi istituzionali diretti a valorizzare programmi di giustizia riparativa in sede ambientale, C. BOIN, J. SALM, K. RONCADA, *Restorative justice and environment*, AJUFE, 2022, p. 93 ss.

³² C. MAZZUCATO, *La giustizia riparativa in ambito penale ambientale. Confini e rischi, percorsi e potenzialità*, in AA.VV., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, cit., p. 138, che sottolinea appunto il fatto che la giustizia riparativa lavori sulla dimensione relazionale dei protagonisti della fattispecie ambientale delittuosa.

³³ V. DINI, *La mediazione penale ambientale: scenari non troppo futuribili*, in *Amb. svil.*, 4/2018, p. 248.

4. La procedura negoziata di giustizia penale ambientale nell'ordinamento francese.

Per un'indagine comparativa nell'ambito francese, l'aspetto più significativo, si può individuare nei meccanismi di giustizia penale negoziata. Il riferimento è alla cosiddetta modalità alternativa al procedimento penale, espresso dalla "Convenzione giudiziaria di interesse pubblico" (*Convention judiciaire d'intérêt public*, CJIP)³⁴. Con tale istituto, introdotto con la "Loi Sapin II"³⁵, il legislatore francese ha inserito un meccanismo di transazione nell'ambito del diritto penale, che, per un verso, mira a incentivare le imprese a dotarsi, in via preventiva, di programmi di conformità a modelli organizzativi, e dall'altro, permette, quale ulteriore incentivo, il pagamento di una sanzione pecuniaria per arrestare l'eventuale azione penale. La CJIP concede alle autorità che dispongono del potere di procedere con l'azione penale, la possibilità, da un lato, di sanzionare senza infliggere una pena, e dall'altro, di prescrivere un piano di ripristino della conformità. Ciò trova riscontro nell'art. 31 del codice di procedura penale francese, ai sensi del quale se «il pubblico ministero esercita l'azione penale e richiede l'applicazione della legge», egli comunque mantiene, in linea con il principio di opportunità dell'azione penale (art. 40-1 c.p.p. francese), la possibilità di non perseguire i responsabili delle trasgressioni. Il principio dell'opportunità dell'azione penale è stato giudicato conforme alle finalità di un equo processo³⁶. Il maggior beneficio è quello di garantire, ad un'impresa che sottoscrive la CJIP, di evitare un'eventuale condanna, connessa comunque alla messa in atto di un programma di ripristino della conformità³⁷. Relativamente alla fattispecie negoziale, bisogna sottolineare che l'azione penale non si estingue con la semplice pattuizione della CJIP, bensì attraverso l'esecuzione degli obblighi previsti dalla stessa convenzione³⁸.

Nel quadro generale di risoluzione del conflitto al di fuori del processo penale con finalità marcatamente ripristinatorie, sempre in Francia è stata introdotta, poi, la nuova ipotesi di Convenzione giudiziaria di interesse pubblico in materia ambientale (*Convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale*, CJIPE). Si tratta di un istituto di giustizia penale negoziata di derivazione americana, inserito anch'esso per mezzo della cosiddetta "Loi Sapin II" del 2016. Per quanto concerne la sua operatività, i reati che danno luogo alla CJIPE tra Procuratore generale e persona giuridica indagata, sono i soli delitti previsti dal Codice dell'ambiente e quelli connessi, fin quando non sia stata esercitata l'azione penale.

³⁴ L'introduzione di questa particolare forma di giustizia penale negoziata in Francia, è stato giustificato in relazione alla presa d'atto del fallimento nel contrasto al fenomeno della corruzione, così C. GHRÉNASSIA, E. SACCHI, *La convenzione giudiziaria di interesse pubblico (CJIP): aspettando la transazione penale*, in *Dir. pen. cont.*, 30 gennaio 2018, pp. 1-17.

³⁵ La Legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016, nota appunto come "Loi Sapin II", ha riguardato le esigenze relative alla trasparenza, alla lotta contro la corruzione e alla modernizzazione della vita economica, istituendo anche l'Agenzia Francese Anticorruzione (AFA).

³⁶ Proprio in merito al concetto di fondatezza che deve connotare tutti i casi di accusa penale, si esprime la CEDU, dettagliatamente ai sensi dell'art. 6 della Convenzione.

³⁷ In questi termini, relativamente ai vantaggi che contraddistinguono il modello francese di negoziazione penale, in ottica anche concorrente con gli altri strumenti previsti dagli ordinamenti giuridici stranieri, v. C. GHRÉNASSIA, E. SACCHI, *La convenzione giudiziaria di interesse pubblico (CJIP): aspettando la transazione penale*, cit., p. 12 ss.; nonché, riguardo alla relativa efficacia e utilità dimostrata, v. E. DAOUD, H. PARTOUCHE, *Étude comparative des CJIP: bilan et perspectives*, in *Dalloz actualité, Dossier*, 27 aprile 2020, p. 1 ss.

³⁸ Per un'analisi della dottrina italiana in merito alla CJIP, cfr. M. GALLI, *Giudicare l'avvenire. Uno studio a partire dalla Convention judiciaire d'intérêt public*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2018, p. 1285 ss.; nonché B. BERTOLINI, *Esistono autentiche forme di «diversione» nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, cit., p. 47 ss.

Il contenuto di tale Convenzione si articola in una o più delle seguenti prescrizioni: versamento all'Erario di una somma di denaro, a titolo di ammenda; regolarizzazione della condotta illecita all'interno di un programma di conformità entro massimo 3 anni; assicurazione della riparazione del pregiudizio ecologico, sempre nel termine di 3 anni. Si tratta, dunque, di un ulteriore istituto che, in alternativa all'azione penale, è diretto a evitare, a monte, l'instaurazione e la celebrazione di un processo penale, che, specie in materia ambientale, denota evidenti difficoltà probatorie, costi elevati per le parti e un elevato tasso di aleatorietà³⁹. Allo stesso modo, e qui risiede la peculiarità della CJIPE, assenza di una condanna non significa anche difetto di una sanzione: l'impresa, infatti, è vincolata a versare comunque un'ammenda, nella quantificazione della quale il Procuratore dovrà tenere conto di elementi sia finanziari (il profitto conseguito in maniera illegittima), ma anche comportamentali, in particolare il grado di collaborazione della persona giuridica e la sua condotta *post factum*⁴⁰. Infine, ai fini del perfezionamento della nuova CJIPE, la società, non solo ha il compito di pianificare un vero e proprio *compliance program* in materia ambientale, ma deve anche procedere alla riparazione integrale del danno arrecato all'ambiente.

La risposta riparatoria, nel sistema giuridico francese, viene considerata funzionale e proporzionata alle fattispecie ambientali, indice di una chiara linea politica-criminale che reputa necessario esercitare l'azione penale nelle modalità ordinarie soltanto in presenza di illeciti ambientali gravi e irreversibili⁴¹. Si aderisce, dunque, a una logica premiale diretta a valorizzare la reintegrazione del bene giuridico ambiente, seguendo le evidenti necessità di effettività di tutela a base comunitaria, così rinunciando all'applicazione della pena qualora le prescrizioni ripristinatorie siano state correttamente adempiute.

5. Prospettive *de iure condendo* nella tutela penale dell'ambiente.

Nel tentativo di assicurare all'ambiente una più efficace tutela, dunque, l'analisi comparata rappresenta un'utile prospettiva per una possibile riforma volta a ripensare il ruolo della sanzione penale⁴². Fra tradizione e attualità, infatti, essa offre la possibilità di riflettere sul ruolo della punizione, superando l'idea, storicamente radicata nei penalisti, che la pena sia sempre e solo afflittiva, e che in taluni casi non possa essere anche riparativa dell'offesa⁴³. L'attuale tutela penale dell'ambiente – nel complesso con una netta propensione punitiva – è un indice della cosiddetta "perenne emergenza", cioè della tendenza a far fronte alle situazioni di maggiore presunta insicurezza sociale, in maniera compulsiva, senza razionalizzare la risposta sanzionatoria rispetto al fine sotteso alla tutela⁴⁴.

³⁹ Le procedure di convenzione negoziale penale sembrano sia soddisfare le aspettative del legislatore, sia raggiungere risultati pratici per il comportamento che devono assumere le società, J.B. PERRIER, *Transaction pénale et corruption: entre pragmatisme e dogmatisme*, in *Rec. Dalloz*, 2016, p. 1318 ss. In argomento, v. anche F. MAZZACUVA, *Deferred prosecution agreements: riabilitazione «negoziata» per l'ente collettivo indagato*, cit., p. 740.

⁴⁰ In argomento, J.B. PERRIER, *La convention judiciaire pour les infractions environnementales: vers une compliance environnementale*, in *Rec. Dalloz*, 2020, p. 396 ss.

⁴¹ Per una visione d'insieme sugli interventi normativi francesi a tutelare l'ambiente, si veda C. LARONDE-CLÉRAC, *Droit pénal de l'environnement*, in *Rev. jur. env.*, 4/2014, pp. 651-664.

⁴² Sul tema dell'efficacia dell'indagine comparativa nel diritto penale ambientale, si veda G. CORDINI, *Origine e svolgimenti del diritto ambientale comunitario*, in *Dir. gest. ambiente*, 2003, n. 2, p. 299 ss., secondo il quale la tutela dell'ambiente rappresenta condizione di una crescita economica sostenibile per un aggregato sociale e, dunque, di un'effettiva integrazione europea.

⁴³ M. DOVA, *Vi è spazio per una pena prescrittiva-reintegratoria in materia ambientale?*, in *Lexambiente*, 2021, p. 19, ha messo in luce i limiti delle scelte politico-criminali fin qui adottate in materia ambientale, caratterizzate dal perseguire le finalità di prevenzione generale e speciale soltanto mediante la minaccia della pena detentiva.

⁴⁴ Sull'attitudine del attuale sistema penale a dar risposte a supposte situazioni emergenziali mediante opzioni legislative irrazionali e in violazione del principio di sussidiarietà del diritto penale, si veda S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 2000, p. 29 ss. In tema, recentemente, cfr. D. PERRONE, *Diritto penale ambientale e "ticking time bombs" interpretative: tra tensioni nuove ed antiche, sotto il profilo della prevedibilità ex art. 7 cedu*, in *Legisl. pen.*, 30 dicembre 2021, p. 1 ss.

Gli spunti comparativi finora analizzati militano invece a favore del principio di opportunità dell'esercizio dell'azione penale. Il senso della *diversion* è proprio questo, cioè estromettere dal processo penale quei reati per i quali il procedimento sarebbe superfluo o non opportuno.

In definitiva, con la diversificazione sanzionatoria e procedurale delle risposte al reato si tende alla concretizzazione dei principi di *extrema ratio* e sussidiarietà del diritto penale, diretti a limitare l'intervento penale allorché si possa ricorrere a procedure di degradazione dell'illecito o di risoluzione alternativa della controversia, con conseguenze più proporzionate e soprattutto una tutela più effettiva. Seguendo tale strada, risulta necessario orientare le scelte sanzionatorie in base a quelli che potranno essere i loro effetti futuri, e dunque i benefici sulla tutela penale dell'ambiente. In tal senso, la componente afflittiva della pena in taluni casi potrebbe essere subordinata a quella c.d. riparativa, in quanto il fine sotteso alla medesima tutela dovrebbe essere più adeguatamente individuato nel proteggere *pro futuro* il bene ambiente, in tutte le sue singole componenti, perché solo così si potrà aspirare ad un avvenire effettivamente sostenibile⁴⁵. La bonifica, la messa in sicurezza, il ripristino dello stato dei luoghi, assolvono infatti a una comune funzione di reintegrazione del bene ambiente, di ascendenza comunitaria⁴⁶.

Tali strumenti, per alcuni versi assimilabili a forme di diversione, non mancano nel nostro sistema: si pensi all'art. 452-*decies* c.p., che subordina la concessione di misure premiali e la riduzione della pena all'esecuzione d'interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi; all'art. 452-*duodecies* c.p., che impone al giudice di ordinare al reo, al momento della condanna, il recupero e il ripristino dello stato dei luoghi; all'art. 452-*terdecies* c.p., che presenta uno schema punitivo tanto insolito quanto interessante, poiché ad essere incriminata è la stessa inottemperanza alla prescrizione reintegratoria⁴⁷.

D'altra parte, i limiti che accompagnano tali strumenti ne dimostrano l'insufficienza rispetto a un sistema di vera e piena diversione. Il ripristino dello stato dei luoghi può svolgere un ruolo prezioso nel recupero dell'ambiente se consegue all'esclusione della sanzione penale. L'art. 452-*decies* c.p., invece, prevede solo una riduzione della pena dalla metà a due terzi, senza valorizzare l'obiettivo principale, cioè il reale recupero della funzionalità del bene offeso⁴⁸. E sotto questo profilo emerge la necessità di un percorso alternativo idoneo a monitorare l'effettivo ripristino 'prima' della sentenza di condanna o di patteggiamento. Conservano ancora attualità, sul punto, le considerazioni di autorevole dottrina nel sostenere che «la razionalità e la praticabilità dei comandi, l'effettiva continuità dei controlli, l'efficienza organizzativa e tecnica delle strutture [...] giocano un ruolo ben più importante che un'irrazionale alluvione di sanzioni penali»⁴⁹.

Sicché, dalle esperienze collaudate in altri sistemi giuridici che condividono questioni ambientali simili a quelle italiane, risulta auspicabile l'approdo a una maggiore flessibilità dell'azione penale che, nel rispetto delle garanzie fondamentali, possa gestire le fattispecie ambientali tramite strumenti alternativi, in un'ottica di estensione della logica del risarcimento e delle condotte riparatorie, che in molti casi può risultare più appropriata alla tutela *pro futuro* del

⁴⁵ A. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale*, cit., p. 119 ss.; nonché C. BOIN, J. SALM, K. RONCADA, *Restorative justice and environment*, cit., p. 102.

⁴⁶ Si pensi ai principi di precauzione, azione preventiva, correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente, nonché al principio del "chi inquina paga", codificati nell'art. 191 TFUE e trasposti nell'art. 3 *ter*, D.lgs. n. 152/2006. *Ex multis*, M. LOMBARDO, *Il principio "chi inquina paga" e la responsabilità ambientale da inquinamento diffuso nel diritto dell'Unione Europea*, in *Dir. un. eur.*, 2011, fasc. 3, p. 719 ss.

⁴⁷ Per una disamina delle condotte riparatorie nella tutela penale dell'ambiente, si veda C. RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell'ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori*, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura), *La pena, ancora fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, 2018, p. 720 ss.

⁴⁸ La norma in esame, con la locuzione «si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori», sembra 'accontentarsi' della 'buona volontà' del trasgressore e non del risultato finale, vale a dire il risanamento dell'ambiente. Sul punto, cfr. M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in *Dir. pen. cont.*, 17 luglio 2015, p. 12 ss.

⁴⁹ C. FIORE, *Prospettive della riforma penale. Il ruolo della legislazione speciale*, in *Dem. dir.*, 1977, p. 688.

bene giuridico ambiente⁵⁰.

Sempre con riferimento alla tematica della responsabilità da reato ambientale degli enti, si potrebbe valutare, inoltre, l'inserimento di sistemi di *cooperation* tra le imprese e le autorità deputate ai controlli sull'ambiente e alla prevenzione dei rischi, diretti non tanto alla riparazione *ex post*, quanto al controllo e alla cooperazione *ex ante*⁵¹. Si tratterebbe di incentivare le imprese verso modalità di adempimento collaborativo o *cooperative compliance*⁵², tramite l'assunzione di sistemi di gestione ambientale o modelli certificati, mediante un'interlocazione costante e preventiva con le autorità di settore al fine di giungere a una valutazione condivisa delle situazioni in grado di provocare rischi per l'ambiente⁵³. A fronte di tale cooperazione dovrebbero introdursi meccanismi premiali di "deresponsabilizzazione" per l'ente.

Il nucleo di una futura riforma dovrebbe fondarsi sulla considerazione che l'inflizione di sanzioni penali sia una delle strade percorribili, però all'interno di un più ampio ventaglio di alternative. Proprio nel diritto penale dell'ambiente risultano più evidenti le carenze dei tradizionali sistemi di giustizia penale, dal momento che non riescono a 'riparare' né il bene ambiente, né le relazioni incrinata dalla fattispecie di reato. Sembra, perciò, opportuna non solo una diffusione più ampia degli strumenti di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ma anche l'introduzione di nuovi meccanismi di *diversion*, applicabili anche agli enti, che incentivino i singoli e le imprese ad attuare piani di prevenzione e ripristino ambientale, al di fuori della repressione penale, rendendo così maggiormente efficaci gli strumenti di tutela dell'ambiente.

La centralità della riparazione nei reati contro l'ambiente, quale procedura diversiva, è così marcata che, in prospettiva di riforma, si auspica una sua ulteriore valorizzazione come pena principale, superando così la logica marcatamente retributiva⁵⁴. Potrebbe costituire uno strumento particolarmente utile, in quanto, da un lato, permetterebbe di ottenere effetti deflattivi del carico giudiziario, in linea anche con le note esigenze di riforma della giustizia riemerse prepotentemente di recente⁵⁵; dall'altro, consentirebbe una tutela più efficace del bene ambiente, volgendo lo sguardo al futuro, all'eliminazione dei danni ambientali nell'orizzonte dello sviluppo sostenibile e delle future generazioni.

Proprio su queste ultime necessità il legislatore ha recentemente focalizzato la sua attenzione, attraverso il riconoscimento esplicito della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dalla Carta costituzionale.

La Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, segna un passo significativo, sancendo al più alto livello la necessità di salvaguardare biodiversità ed ecosistemi e, con essi, la vita umana.

⁵⁰ Così F. POMES, *Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali e funzione ripristinatoria del diritto penale*, in *Lexambiente*, 4/2019, pp. 60-74, in merito alla progressiva tendenza del diritto penale ambientale ad avere una funzione sempre più marcatamente ripristinatoria. In tema, si veda già C. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 15.

⁵¹ Si ribadisce, in tal modo, la centralità del principio di precauzione nel settore ambientale; in tema I. SALVEMME, *Il ruolo del principio di precauzione nel "nuovo" diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, p. 246 ss.

⁵² L'adozione del *compliance program*, rappresenterebbe l'emblema del programma di riabilitazione pattuito tra le parti, così F. MAZZACUVA, *La diversione processuale per gli enti collettivi nell'esperienza anglo-americana*, cit., p. 87.

⁵³ La prevenzione ambientale si concretizza nella predisposizione di modelli organizzativi, frutto della cooperazione tra imprese e autorità amministrative, F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, cit., p. 332.

⁵⁴ C. RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell'ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori*, cit., p. 738 ss.

⁵⁵ *Ex pluribus*, G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'Legge Cartabia'*, in *Sist. pen.*, 15 ottobre 2021, pp. 1-30; M. BOUCHARD, *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi*, in *Quest. giust.*, 23 giugno 2021, p. 1 ss.

In un testo costituzionale, l’inserimento della tutela dell’ambiente quale diritto fondamentale assolve certamente a una funzione di orientamento e indirizzo del legislatore ordinario (e non solo), le cui decisioni, specialmente in termini di politica ambientale, risultano fortemente condizionate dalle indicazioni di principio fornite dalla legge fondamentale dello Stato⁵⁶. Alla luce delle nuove norme sovraordinate, dunque, si potrà procedere a una rivalutazione costituzionalmente orientata del sistema di tutela penale ambientale⁵⁷. I parametri costituzionali, infatti, sono capaci di attribuire al bene giuridico un effettivo ruolo ‘critico’⁵⁸; solo partendo dalla piena afferrabilità del bene protetto potrà ritenersi legittimo l’assoggettamento a sanzione penale, presupposto essenziale per un processo d’integrazione sociale⁵⁹. In questo senso, emerge la necessità di un radicale cambiamento anche e forse ancor prima dal punto di vista culturale, essendo auspicabile l’affermarsi di un’autentica coscienza ambientale che s’indirizzi verso la consapevolezza, decisiva per raggiungere un’effettiva tutela, di un senso di responsabilità per la sostenibilità ambientale, tra le priorità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), meglio noto come *Recovery Plan*⁶⁰.

In definitiva, per realizzare un’effettiva tutela dell’ambiente, anche in questo settore occorre un maggior radicamento dei principi di *extrema ratio* e frammentarietà del diritto penale, che dovrebbero relegare la sanzione a un ruolo realmente sussidiario tutte le volte in cui si possa ricorrere a strumenti di definizione alternativa del procedimento penale, senza trascurare, al tempo stesso, gli ampi orizzonti utili a conformare la stessa tutela dell’ambiente a quelli che saranno gli sviluppi futuri della transizione ecologica in atto.

⁵⁶ Diffusamente, in merito alla connessione tra le tematiche ambientali e l’assetto costituzionale, ponendo necessariamente il sistema costituzionale davanti a nuove sfide volte a implementarne la tutela, si veda S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2017, n. 3, pp. 4-38.

⁵⁷ Con il recente intervento legislativo si è inteso riconoscere una tutela diretta e immediata al bene ambiente, assumendo ciò un’importanza nella prospettiva penalistica da valutare in particolare a proposito dell’incidenza sulla visione antropocentrica ovvero ecocentrica dell’ambiente. Infatti, tra gli altri, S. MOCCIA, *Sistema penale e principi costituzionali: un binomio inscindibile per lo stato sociale di diritto. Relazione di sintesi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2018, p. 1732 ss., ha ribadito l’irrinunciabile connessione tra la tutela penale e un valore primario costituzionalmente riconosciuto.

⁵⁸ F. GIUNTA, *Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 1107 ss.

⁵⁹ Tali acquisizioni in tema di bene giuridico, poi, se seguite dalla selezione di adeguate tecniche d’incriminazione, ispirate a ragionevolezza e ai caratteri di sussidiarietà e meritevolezza di pena, potrebbero essere in grado di dar vita a una, legittimamente auspicabile, connessione tra garanzia ed effettività della tutela penale dell’ambiente. Sul concetto di ragionevolezza e dell’equilibrio delle scelte sanzionatorie, si veda F.C. PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 350 ss.

⁶⁰ Una buona parte degli investimenti, circa 68,9 miliardi di euro stanziati dal PNRR, sarà dedicato a misure di tutela dell’ambiente, relative, ad esempio, alla lotta al cambiamento climatico, alla tutela delle risorse idriche, fino alla mobilità sostenibile, L. GIURATO, *Il percorso della transizione energetica: da un’economia basata sull’energia pulita alla “rivoluzione verde e transizione ecologica” del Recovery Plan*, in *AmbienteDiritto.it*, 2021, fasc. 1/2021, pp. 1-25.

